

IVA

Servizi di accoglienza migranti resi da cooperative con Iva al 5% di **EVOLUTION**



La norma che all'interno del decreto Iva contiene la disciplina sulle aliquote dell'imposta è l'articolo 16 che si struttura in tre commi (il comma 4 è stato abrogato già dal 1997).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa dell'ambito applicativo dell'aliquota Iva del 5% prevista per le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative.

Il [comma 960](#) della legge di Stabilità 2016 ha previsto l'abrogazione del **numero 41-bis**) della **Parte II** della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, che stabiliva l'applicazione dell'aliquota del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative sociali e loro consorzi.

Contestualmente, la disposizione ha introdotto la **Parte II-bis** nella Tabella A prevedendo che sono soggette all'aliquota del 5% *"le **prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)** dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso **numero 27-ter)** da cooperative sociali e loro consorzi"*.

Le **prestazioni** dell'[articolo 10, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#) a cui fa riferimento il citato **numero 1)** della nuova Parte II-bis sono:

- le **prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione** rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (**18)**;
- le **prestazioni di ricovero e cura** rese da **enti ospedalieri** o da **cliniche** e **case di cura convenzionate**, da **società di mutuo soccorso** con personalità giuridica e da **ONLUS**, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (**19)**;
- le **prestazioni educative dell'infanzia** e della **gioventù** e quelle **didattiche** di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione

professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (**20**);

- le **prestazioni proprie** dei **brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani** e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (**21**);
- le **prestazioni socio-sanitarie**, di **assistenza domiciliare o ambulatoriale**, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da **organismi di diritto pubblico**, da **istituzioni sanitarie riconosciute** che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da **ONLUS** (**27-ter**).

L'aliquota del **5%** trova applicazione laddove:

- le prestazioni siano rese "**da cooperative sociali e loro consorzi**";
- i servizi siano destinati a talune **categorie disagiate** quali quelle "*degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo*".

L'aliquota del 5% si rende applicabile, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di **contratti di appalto, convenzioni e concessioni**, sia a quelle **rese direttamente** agli utenti.

È poi il caso di evidenziare che il [comma 962 dell'articolo 1 della L. 208/2015](#) ha previsto la **soppressione** dell'[articolo 1, comma 331, primo e secondo periodo, della L. 296/2006](#), che consentiva alle cooperative sociali e loro consorzi – optando per la previsione di cui all'[articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 460/1997](#) - di beneficiare del **regime fiscale più favorevole**, tra quello proprio delle **ONLUS** e quello dettato dalla **normativa speciale di riferimento**.

In sintesi, quindi, secondo l'attuale disciplina le **prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative** di cui al **n. 18, n. 19, n. 20, n. 21 e n. 27-ter** dell'articolo 10 del decreto Iva, rese da **cooperative**, sia direttamente sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle **categorie di soggetti** elencati dallo stesso **n. 27-ter**, sono assoggettate:

- all'**aliquota Iva del 5%**, se rese da **cooperative sociali e loro consorzi**;
- al **regime di esenzione** dall'imposta, se rese da **cooperative non sociali** aventi la qualifica di **ONLUS**;
- all'**aliquota Iva ordinaria del 22%**, se rese da cooperative non sociali e **non ONLUS**, sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nel regime di **esenzione** di cui di cui al **18, n. 19, n. 20, n. 21 e n. 27-ter** dell'articolo 10 del decreto Iva.

A conferma di ciò, con la [risoluzione 74/E/2018](#), l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che ai **servizi di gestione dei centri di accoglienza dei migranti o richiedenti asilo politico**, affidati a una cooperativa sociale o un loro consorzio si applica l'Iva nella misura ridotta del 5%.

Peraltro, ricorda il documento di prassi, che affinché possa trovare applicazione l'aliquota del 5%, le **cooperative sociali** e loro **consorzi** devono effettuare, sia **direttamente** sia **indirettamente** tramite convenzioni e/o contratti in genere, le predette **prestazioni** nei confronti di **soggetti espressamente elencati** nel **numero 27-ter dell'articolo 10 del decreto Iva**, tra cui sono riconducibili **“le persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo”**, quindi è necessario, stante il dettato normativo, che detti requisiti **coesistano** contestualmente in capo al beneficiario.

Invece, è esclusa l'applicazione dell'Iva nell'ipotesi in cui il gestore sia un'**associazione di volontariato**, di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e sempre che le prestazioni in argomento **rientrano tra le finalità istituzionali dell'ente**, operando il regime di esenzione.

Il **nuovo scenario delle aliquote Iva** per le **prestazioni socio-sanitarie** si applica con riferimento alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati **dopo il 31 dicembre 2015**.



The banner features the Euroconference logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION'. The main text in the center reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' On the right, there is a background image of a laptop keyboard. At the bottom, a dark grey bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'. A small vertical text on the far right edge reads 'Disegnato da Valerio Bazzano / Freemove'.